

CODICE DI CONDOTTA PER LOTTARE CONTRO LE FORME ILLEGALI DI INCITAMENTO ALL'ODIO *ONLINE*

Facebook, Microsoft*, Twitter and YouTube (di seguito "le aziende informatiche") – che partecipano anche al Forum dell'UE su internet – condividono, insieme ad altre piattaforme e ad altri operatori dei media sociali, la responsabilità collettiva e l'orgoglio di promuovere e favorire la libertà di espressione in tutto il mondo *online*.

Le aziende informatiche condividono inoltre l'impegno della Commissione europea e degli Stati membri dell'UE a lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio *online*. Conformemente alla decisione quadro 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale e ai sensi delle leggi nazionali che la recepiscono, per incitamento illegale all'odio *online* si intende ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. Le aziende informatiche e la Commissione europea sottolineano altresì la necessità di tutelare la libertà di espressione, che, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si applica non solo alle informazioni o idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a tutte quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o una parte della popolazione¹.

La società nel suo complesso e, in particolare, le organizzazioni della società civile hanno anch'esse un ruolo fondamentale da svolgere per prevenire la diffusione dell'odio *online* facendosi portatrici, anche tramite attività di sensibilizzazione, di narrazioni alternative che promuovano la non discriminazione, la tolleranza e il rispetto.

Le aziende informatiche affiancano la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE nell'affrontare la sfida di garantire che le piattaforme *online* non offrano opportunità di diffusione virale di forme illegali di incitamento all'odio *online*. Tale diffusione si ripercuote negativamente non solo sui gruppi o sui singoli che vengono presi di mira, ma anche su coloro che nelle nostre società aperte si esprimono a favore della libertà, della tolleranza e della non discriminazione e ha un effetto inibitore sul discorso democratico sulle piattaforme *online*.

Nella dichiarazione comune rilasciata dal Consiglio straordinario dei ministri della giustizia e degli interni del 24 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles si sottolinea che "la Commissione intensificherà i lavori presso le aziende informatiche, specie in sede di Forum dell'UE su Internet, per contrastare la propaganda terroristica e sviluppare, entro giugno 2016, un codice di condotta contro l'incitamento all'odio *online*"².

Per prevenire la diffusione di forme illegali di incitamento all'odio, è fondamentale garantire che le pertinenti leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio siano fatte applicare integralmente dagli Stati membri sia *online* che *offline*. Se da un lato l'applicazione effettiva delle disposizioni che prevedono il reato di incitamento

* I pertinenti servizi ai consumatori ospitati da Microsoft

¹ Handyside contro Regno Unito, sentenza del 7 dicembre 1976, § 49.

² <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march/>.

all'odio dipende dall'esistenza di un solido sistema di applicazione delle sanzioni penali contro i singoli autori dei discorsi di incitamento all'odio, dall'altro questa azione deve essere integrata da iniziative atte a garantire che appena ricevono una valida segnalazione gli intermediari *online* e le piattaforme dei media sociali reagiscano prontamente, in tempi idonei, per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio *online*. Per essere considerata valida, la segnalazione dovrebbe essere sufficientemente precisa e adeguatamente fondata.

Le aziende informatiche sottolineano che il presente codice di condotta³ mira a orientare la loro attività e a consentire la condivisione delle migliori pratiche con altre imprese operanti su internet, con le piattaforme e con gli operatori dei media sociali.

Le aziende informatiche, prendendo la guida nella lotta contro la diffusione delle forme illegali di incitamento all'odio *online*, hanno convenuto con la Commissione europea un codice di condotta che stabilisce gli impegni pubblici che si riportano di seguito.

- Le aziende informatiche predispongono procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso. Le aziende informatiche predispongono regole o orientamenti per la comunità degli utenti volte a precisare che sono vietate la promozione dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio.
- Al ricevimento di una segnalazione valida mirante alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio, le aziende informatiche la esaminano alla luce delle regole e degli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti e, ove necessario, delle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI, affidando l'esame a squadre specializzate.
- Le aziende informatiche esaminano in meno di 24 ore la maggior parte delle segnalazioni valide miranti alla rimozione di forme illegali di incitamento all'odio e, se necessario, rimuovono tali contenuti o ne disabilitano l'accesso.
- Inoltre, le aziende informatiche svolgono presso i loro utenti un'opera di educazione e di sensibilizzazione sulle tipologie di contenuti non autorizzate in base alle regole e agli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti. A tal fine potrebbe essere utilizzato il sistema di segnalazione.
- Le aziende informatiche forniscono informazioni sulle procedure di trasmissione di avvisi, al fine di rendere più rapida ed efficace la comunicazione fra le autorità degli Stati membri e le aziende informatiche, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni, la disattivazione dell'accesso o la rimozione delle forme illegali di incitamento all'odio *online*. Le informazioni devono essere trasmesse tramite i punti di contatto nazionali rispettivi designati dalle aziende informatiche e dagli Stati membri. In tal modo si

³ L'articolo 16 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico», GU L 178 del 17.7.2000) stabilisce che gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello dell'Unione volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15.

consentirà anche agli Stati membri, e in particolare alle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, di acquisire ulteriore familiarità con i metodi per riconoscere le forme illegali di incitamento all'odio *online* e segnalarle alle aziende informatiche.

- Le aziende informatiche incoraggiano la trasmissione degli avvisi e la segnalazione dei contenuti che promuovono l'istigazione alla violenza e ai comportamenti improntati all'odio avvalendosi di esperti, in particolare attraverso partenariati con le organizzazioni della società civile, fornendo chiare informazioni sulle regole e sugli orientamenti da esse predisposti per la comunità degli utenti e sulle regole in materia di procedure di comunicazione e di segnalazione. Le aziende informatiche si adoperano per rafforzare i partenariati con le organizzazioni della società civile ampliando la portata geografica di tali partenariati e, se del caso, offrono sostegno e formazione ai partner delle organizzazioni della società civile per consentire loro di svolgere il ruolo di "relatore di fiducia" o equivalente, tenendo in debita considerazione l'esigenza di preservarne l'indipendenza e la credibilità.
- Le aziende informatiche contano sul sostegno degli Stati membri e della Commissione europea per garantire l'accesso a una rete rappresentativa di partner delle organizzazioni della società civile e di "relatori di fiducia" in tutti gli Stati membri che possano contribuire a trasmettere avvisi di alta qualità. Le aziende informatiche pubblicano le informazioni sui "relatori di fiducia" sul loro sito web.
- Le aziende informatiche organizzano periodicamente formazioni per il proprio personale per informarlo sugli sviluppi sociali in corso e si scambiano opinioni sulle possibilità di ulteriori miglioramenti.
- Le aziende informatiche intensificano la loro cooperazione con altre piattaforme e altri operatori dei media sociali per migliorare la condivisione delle migliori pratiche.
- Le aziende informatiche e la Commissione europea, riconoscendo il valore di voci indipendenti che contrastino la retorica dell'odio e i pregiudizi, si prefiggono di proseguire l'opera di elaborazione e promozione di narrazioni alternative indipendenti, di nuove idee e iniziative e di sostegno di programmi educativi che incoraggino il pensiero critico.
- Le aziende informatiche intensificano la collaborazione con le organizzazioni della società civile per fornire formazione sulle migliori pratiche per lottare contro la retorica dell'odio e i pregiudizi e aumentano la portata del loro approccio proattivo nei confronti delle organizzazioni della società civile per aiutarle a realizzare campagne efficaci di lotta contro i discorsi di incitamento all'odio. La Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, contribuisce a questo sforzo provvedendo a repertoriare le esigenze e le richieste specifiche delle organizzazioni della società civile in proposito.
- La Commissione europea, in coordinamento con gli Stati membri, promuove l'adesione agli impegni stabiliti nel presente codice di condotta anche da parte di altre piattaforme e di altri operatori dei media sociali.

Le aziende informatiche e la Commissione europea convengono di riesaminare gli impegni pubblici del presente codice di condotta a cadenze regolari, valutandone anche l'impatto. Convengono altresì di proseguire le discussioni su modalità idonee a promuovere la trasparenza e a incoraggiare narrazioni alternative che contrastino l'incitamento all'odio. A tal

fine verranno organizzati incontri periodici ed entro la fine del 2016 verrà presentata una valutazione preliminare al gruppo ad alto livello per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di intolleranza.